

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELL'AREA VERDE DELLE ROTATORIE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA**

TRA

il Comune di Villafranca di Verona, codice fiscale 00232070231, rappresentato dal Dirigente dell'Area Tecnica, arch. Faustini Matteo, domiciliato per effetto della sua carica in Villafranca di Verona – Corso G. Garibaldi n°24 - che interviene al presente atto in rappresentanza e nell'interesse del Comune stesso ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in esecuzione della determinazione di seguito specificata, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato "SPONSEE";

E

la società/associazione/cooperativa sociale, con sede in _____(____),

Via _____ n. _____, C.F. e P.IVA _____

rappresentata dal dott./sig. _____ che interviene in qualità di

Legale Rappresentante e che elegge domicilio fiscale presso la suddetta sede legale, che nel

proieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata "SPONSOR",

PREMESSO CHE

- il Comune di Villafranca di Verona deve provvedere alla realizzazione di interventi di riqualificazione delle aree a verde pubblico delle rotatorie, consistenti nella sostituzione di piante vetuste, arbusti, piante varie, fiori e impianti di irrigazione;
- a norma dell'art. 43 L. 449/1997 e dell'art. 119 del D.Lgs 267/2000, il Comune ha individuato nel contratto di sponsorizzazione lo strumento più idoneo per provvedere alla suddetta riqualificazione;
- l'art. 134 comma 4 del d.lgs 36/2023 disciplina i contratti di sponsorizzazione di cui sia parte un'amministrazione pubblica;
- il Comune di Villafranca di Verona, riconoscendo la sponsorizzazione quale strumento innovativo volto al miglioramento dell'azione amministrativa e quale mezzo per il reperimento di risorse per l'Amministrazione comunale, ha approvato con D.C.C. n. 58 del 11/6/2025 il "Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione";

con deliberazione di Giunta Comunale n. del l'Amministrazione Comunale ha approvato gli indirizzi per l'attivazione della procedura di ricerca di sponsor per la riqualificazione delle aree verdi pubbliche delle rotatorie con le modalità sopra descritte;

- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ l'Amministrazione Comunale ha attivato la procedura per l'individuazione di soggetti interessati alla riqualificazione delle aree verdi pubbliche cittadine, in regime di sponsor;

- a partire da _____ è stato pubblicato sul sito del Comune di Villafranca di Verona, l'Avviso Pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni tecniche per la riqualificazione delle aree verdi pubbliche cittadine;

- in data _____ P.G. _____ la Soc./Sig. _____ ha presentato una proposta tecnica relativa alla riqualificazione della rotatoria/rotatorie sita/e in Via/Piazza _____ come da Avviso Pubblico;

- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata approvata la sponsorizzazione proposta nelle proprie componenti tecniche ed amministrative;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Oggetto della sponsorizzazione)

Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di sponsorizzazione tecnica con _____ per la riqualificazione, a propria cura e spese e secondo la regola dell'arte, della/delle rotatorie sita in _____, così come rappresentato e definito nell'allegato progetto/planimetria che ne costituisce parte integrante.

ART. 2

(Impegni dello Sponsor)

Lo Sponsor si impegna:

1. ad eseguire, direttamente o tramite imprese qualificate ai sensi della normativa vigente, tutti gli interventi necessari per riqualificare la/le rotatorie sita in Via/Piazza _____ in conformità al progetto approvato ed allegato al presente contratto, senza poter apportare alcuna modifica o variazione, fornendo a tal fine tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere. In caso di installazione di strutture o manufatti (Piante, arbusti, manto erboso, fiori, impianto di irrigazione ecc.), dovranno essere preventivamente consegnate le schede tecniche e le relative certificazioni UNI EN.

ART. 3

(Impegni dello Sponsee)

1. Lo Sponsee per mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e potrà richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari alla corretta manutenzione dell'area, in base al progetto di riferimento ed alle prescrizioni stabilite, definendo tempi e modalità da rispettare nell'adempimento.
2. Lo Sponsee, quale corrispettivo per l'attività di valorizzazione svolta, riconosce allo Sponsor il diritto di esporre n. ____ pannelli di sponsorizzazione, collocati presso l'area verde oggetto d'intervento per la durata di _____.
3. Il posizionamento dei suddetti pannelli avverrà nel rispetto di quanto concordato con i tecnici dell'Amministrazione. Tali cartelli dovranno avere le caratteristiche indicate nel successivo art. 4.
4. L'atto autorizzativo verrà rilasciato dall'area Tecnica del Comune di Villafranca di Verona entro e non oltre 30 gg dall'inoltro da parte dello Sponsor della documentazione tecnica completa di tutte le specifiche richieste.

ART. 4

(Caratteristiche dei pannelli di comunicazione)

1. I pannelli di comunicazione indicati nel precedente art. 3 dovranno rispettare i seguenti parametri e dati tecnici:
 - a. i pannelli saranno collocati secondo le indicazioni dell'Area Tecnica del Comune e realizzati secondo il modello riportato nell'Allegato 4 all'avviso pubblico.
 - b. le dimensioni esatte dei pannelli sono quelle riportate nell'Allegato 4 all'avviso pubblico;
 - c. i pannelli devono essere saldamente fissati alla struttura e riportare nella parte superiore il logo del Comune, il cui prototipo sarà fornito dall'Area Tecnica del Comune, e lateralmente ad esso la scritta COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA. Sempre nella parte superiore dovrà comparire la tipologia di intervento eseguito allineato al centro. La parte superiore dovrà mantenere un fondo chiaro;
 - d. nella parte inferiore comparirà la denominazione del soggetto che ha eseguito l'intervento, inserendo eventualmente scritte o immagini che dovranno avere caratteristiche di sobrietà.

Di regola i pannelli in parola non potranno contenere indirizzi o recapiti di alcun tipo, ad eccezione della località in cui è ubicata la sede della ditta. In ogni caso i bozzetti dei pannelli dovranno ottenere l'approvazione del Comune. Pertanto il loro contenuto sarà valutato caso per caso;

e. le spese per la realizzazione dei pannelli di comunicazione sono a totale carico dello Sponsor.

2. Lo Sponsor dovrà presentare, unitamente al resto della documentazione tecnica richiesta, una dichiarazione tecnica relativa ai pannelli sopra descritti attestante che la struttura, compresi gli ancoraggi al terreno, è realizzata e posta in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità.

Lo Sponsor si impegna ad escludere in modo tassativo qualsiasi comunicazione contenente:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa;
- pubblicità diretta o collegata all'uso di tabacco o alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

ART. 5

(Durata del Contratto)

1. Il presente contratto ha durata di _____ a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo.

2. Alla scadenza del contratto, nonché nei casi di risoluzione o recesso dello stesso, gli obblighi contrattuali rimangono a carico dello Sponsor fino alla sottoscrizione congiunta di un verbale di riconsegna dell'area che verrà predisposto dall'Amministrazione Comunale previa verifica dello stato dell'area verde. In caso di rilievo negativo, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere allo Sponsor tutti gli interventi dovuti e necessari alla corretta manutenzione dell'area, prima di procedere alla firma del verbale di riconsegna.

3. E' fatta salva la possibilità dello Sponsee di recedere anticipatamente dal contratto, previa comunicazione scritta da effettuarsi con congruo preavviso, (almeno tre mesi prima) per motivate esigenze di pubblico interesse.

ART. 6

(Responsabilità e Garanzie)

1. Lo Sponsor assume in proprio ogni responsabilità, e pertanto ne solleva integralmente lo Sponsee, per danni a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto.

2. Lo Sponsor assume qualsiasi responsabilità nel caso di infortuni derivanti a terzi in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione, tenendo, pertanto, indenne e sollevato lo Sponsee da qualsiasi richiesta risarcitoria e/o pretesa in merito, da chiunque avanzate.

3. Lo Sponsor, prima dell'avvio dei lavori, dovrà presentare specifica polizza assicurativa a garanzia del corretto adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente contratto e a copertura dei danni eventualmente arrecati al bene sottoposto all'intervento, per un importo di _____, nonché a persone in conseguenza dell'esecuzione del contratto stesso, per un massimale di _____.

4. Nel caso di effettuazione delle attività di manutenzione e/o valorizzazione concordate per il tramite di soggetti terzi, dovrà presentare apposita istanza di autorizzazione all'Amministrazione Comunale.

ART. 7

(Valore della Sponsorizzazione e obblighi fiscali)

1. Il valore del presente contratto di sponsorizzazione è di euro (di cui euro per il corrispettivo e euro per IVA se dovuta).

2. Lo Sponsor provvederà entro il 31 dicembre di ogni anno contrattuale ad emettere fattura elettronica al Comune di Villafranca di Verona relativa agli interventi eseguiti. A sua volta il Comune di Villafranca di Verona provvederà ad emettere fattura per uguale importo a titolo di sponsorizzazione per la visibilità commerciale concessa.

3. Il presente contratto si configura ai fini dell'importo sul valore aggiunto come operazione permutativa ai sensi dell'art.11 comma 1 D.P.R. N. 633/72. Tale operazione risulta esclusa dall'ambito di applicazione del meccanismo dello split payment.

4. Si precisa che i pannelli di comunicazione posizionati dallo Sponsor, per le caratteristiche che rivestono e per i contenuti vincolati, non sono da considerarsi impianti pubblicitari e quindi esulano dal versamento del canone.

ART. 8

(Risoluzione, Esecuzione in danno)

1. Lo Sponsee può procedere alla risoluzione del presente contratto nei seguenti casi:

- mancato rispetto del programma d'intervento;
- grave negligenza nella gestione delle aree da parte dello sponsor al quale è stata assegnata la riqualificazione;

- mancata esecuzione degli interventi, a seguito di eventi imprevisi ed imprevedibili, come previsto al precedente art. 2, nei tempi assegnati;
- mancata esecuzione degli interventi dopo il secondo sollecito inviato dall'Ufficio comunale competente;
- inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D.Lgs 81/08).

2. Qualora lo Sponsee ravvisi negligenze e mancati interventi nell'area oggetto della presente convenzione, diffiderà lo Sponsor a provvedere entro un congruo termine. Decorso inutilmente tale termine, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1454 del C.C.

3. Qualora lo Sponsee dovesse sostenere spese per garantire la manutenzione o il ripristino dell'area stessa, conseguenti all'inadempimento, lo stesso avrà facoltà di rivalsa addebitando i relativi costi allo Sponsor inadempiente, fatto salvo l'incameramento della garanzia eventualmente costituita e il risarcimento di ulteriori danni.

ART. 9

(Penali)

Lo Sponsee si riserva la facoltà di applicare senza alcuna formalità una penale pari al 10% del valore del contratto stesso, calcolato in € _____ qualora, per cause imputabili allo Sponsor, non siano rispettate le condizioni contrattuali per la riqualificazione dell'area sponsorizzata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno che fosse accertato per il ripristino della stessa alle condizioni ordinarie.

ART. 10

(Divieto di cessione del contratto)

E' vietata la cessione, anche parziale dell'accordo. La cessione si configura anche nel caso in cui lo Sponsor sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell'Art.1456 C.C.

ART. 11

(Condizioni e disposizioni generali del contratto)

La sottoscrizione del contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture. Lo Sponsor con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a

norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le clausole contenute in disposizione di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, è fatto rinvio alle disposizioni di leggi ed ai regolamenti vigenti. Lo Sponsor si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 13.08.2010.

ART. 12

(Risoluzione delle controversie)

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto saranno devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria. E' escluso ogni ricorso all'arbitrato. Il Foro competente è quello di Verona.

ART. 13

(Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villafranca di Verona)

Le parti prendono atto che gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 30/12/2013, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del contraente.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori del contraente del suindicato "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona", che può essere reperito sul sito istituzionale del Comune di Verona al seguente indirizzo:

https://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69350.

ART. 14

(Patto di integrità)

Lo Sponsor si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Patto di Integrità, trasmesso unitamente alla determina di approvazione della sponsorizzazione, che viene accettato espressamente con la sottoscrizione del presente contratto, costituendone parte integrante anche se non materialmente allegato.

ART. 15

(Trattamento dati personali)

I dati personali dei contraenti contenuti nel presente atto sono trattati per le finalità correlate alla stipula ed all'esecuzione del contratto, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune di Verona conformemente al Regolamento UE/2016/679.

ART. 16

(Spese contrattuali)

Le spese per tasse, di registro e di bollo, come ogni altro onere o diritto, inerenti e conseguenti al presente atto, sono ad esclusivo e totale carico dello Sponsor, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145 e ss.m.ii.

ART. 17

(Registrazione)

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 1, lett. b) della Tariffa parte II.

* * * * *

Villafranca di Verona,

Letto, approvato e sottoscritto

Per IL COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

per _____

Arch. Matteo Faustini

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)